



COMUNE DI CREMA
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA,
TRIBUTARIA E COMMERCIALE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO, CATASTO

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI

Servizio Tributi

Delibera Consiliare n. 40 del 30.03.1999

Ripreso e aggiornato con:

Delibera di C.C. n. 12 del 10.03.2005 – integrazione all'art. 8, c. 1 –

Delibera di C.C. n. 18 del 28.03.2008 - integrazione agli artt. 16 e 16/bis.

Delibera di C.C. n. 33 del 27.04.2010 – Modifiche - Aggiornamento

Delibera di C.C. n. ~~26 del 04.04.2012~~

Articolo 11
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme, dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, a mezzo PEC ed anche a mezzo di dipendenti dell'Ufficio competente, nominati messi notificatori dal Dirigente con provvedimento formale.

Modifiche e integrazioni (artt. 12/13/14/15/16) con delibera di CC n. _____ del _____

Articolo 12
Dilazioni di pagamento - Rateazione

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Le somme intimate per debiti da entrate comunali in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del Funzionario responsabile della relativa entrata, che ne ha verificato la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
3. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.
4. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte.
5. Il numero massimo di rate concedibili è di 24 nei 24 mesi e la cadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:
 - per debiti fino a Euro 1.500,00, rate con cadenza mensili;
 - per debiti da Euro 1.500,00 a Euro 5.000,00, rate con cadenza al massimo bimestrale;
 - per debiti oltre Euro 5.000,00 rate con cadenza al massimo trimestrale.
6. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a Euro 50,00.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo viene messo ruolo, e riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
8. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore a Euro 200,00.
9. Nell'ipotesi di somme dovute per ingiunzione di pagamenti a fronte di procedure coattive attivate, il Dirigente Settore Gestione Finanziaria, Tributi e Commercio può autorizzare una rateizzazione, massimo in 72 rate nei 72 mesi, delle stesse secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente; che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese nelle quali il pagamento è stato dilazionato.